

## ALLEGATO A: STATUTO

### TITOLO I°

#### DENOMINAZIONE - SCOPO - DURATA

1. E' costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata: **"Associazione Pronti al Cambiamento"** l'associazione potrà assumere la denominazione abbreviata "PaC".
2. L'associazione non ha scopo di lucro e intende conformarsi al principio di democraticità. Essa ha per scopo di diffondere, accrescere e potenziare la cultura sportiva della disciplina del Rugby; l'organizzazione di attività sportive, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive nonché la pratica, la diffusione e la valorizzazione delle migliori prassi amministrativo-gestionali, di detta disciplina sportiva. Per il raggiungimento dello scopo associativo l'associazione si propone di organizzare corsi di formazione ed attività didattica, convegni, eventi, attività commerciali e quant'altro necessario oltre ad aderire ad attività direttamente connesse al raggiungimento dello scopo.
3. L'associazione Pronti al Cambiamento riconosce quale valore imprescindibile il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche e promuove la trasparenza e il ricambio nelle cariche federali della disciplina del Rugby; l'Associazione Pronti al Cambiamento incentiva in senso sostanziale la partecipazione di tutti i soggetti arbitri, atleti, dirigenti, tecnici al movimento rugbyistico ed alla sua gestione.
4. Per la realizzazione dello scopo associativo l'Associazione essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie od utili per il conseguimento dello scopo associativo, quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, acquistare, condurre in locazione o ottenere in concessione, comodato o in ogni altra forma immobili, fabbricati, terreni, aree, campi da gioco, locali commerciali. L'associazione, inoltre, potrà rilasciare fidejussioni e garanzie di ogni genere, anche reali, connesse al raggiungimento dell'oggetto associativo; potrà anche assumere in via non prevalente interessenze e partecipazioni anche indirette in altre società, associazioni od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.
5. L'Associazione ha durata illimitata.
6. L'Associazione ha sede in Roma, via Giacomo Puccini 9.



TITOLO II°  
SOCI: SPECIE, DOVERI, DIRITTI

7. L'Associazione si compone di Associati appartenenti alle seguenti categorie:

- Associati Fondatori;
- Associati Ordinari;
- Associati Onorari.

La qualifica di associato dà diritto a frequentare i locali associativi, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento, ed a partecipare agli eventi ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

Gli Associati hanno il dovere di difendere, nel campo sportivo e in quello civile, il buon nome dell'Associazione.

8. Possono essere Associati tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto i 18 anni e siano di indiscussa probità ed onorabilità nonché le persone giuridiche, gli enti non commerciali e gli enti pubblici (in persona del loro rappresentante legale *pro tempore*) che ne facciano richiesta con le modalità di seguito stabilite.

9. Tutti gli Associati, a qualsiasi categoria appartengano, sono tenuti a rispettare lo statuto dell'associazione, le disposizioni impartite dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo. Gli associati sono altresì tenuti ad astenersi dal compiere azioni od intraprendere iniziative che possano recare danno morale e materiale all'Associazione.

10. Sono considerati Associati Fondatori tutti coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo. Gli Associati Fondatori hanno gli stessi diritti e doveri degli Associati Ordinari.

11. Sono considerati Associati Ordinari i soggetti di cui all'art. 7 che abbiano prodotto al Presidente del Consiglio Direttivo domanda controfirmata da almeno tre associati presentatori fondatori o da almeno tre associati ordinari o onorari che abbiano una anzianità associativa non inferiore ai due anni.

12. Il Presidente sottopone la domanda all'esame del Consiglio Direttivo il quale decide sull'ammissione del candidato alla votazione. I nomi degli aspiranti, con l'indicazione dei relativi presentatori, saranno comunicati per posta elettronica a tutti gli associati, i quali, entro lo stesso termine di giorni 15, potranno far pervenire al Consiglio Direttivo eventuali rilievi ed osservazioni a mezzo email.

13. L'Associato che modifichi il proprio rappresentante legale *pro tempore* è tenuto a presentare una nuova domanda di ammissione con le stesse modalità di cui all'art. 11.

  

14. Sono Associati Onorari coloro che, pur non operando in qualità di Associato, hanno contribuito all'affermazione ed al prestigio della stessa. La nomina di Associato Onorario viene deliberata dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo. Gli Associati Onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.
15. La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o in caso di mancato versamento della quota associativa annuale. Il recesso è ammesso in ogni momento da ciascun Associato e dev'essere comunicato al Consiglio Direttivo. L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta: sia d'ostacolo al buon andamento del sodalizio; determini l'irregolarità del funzionamento dell'associazione; provochi gravi irregolarità di gestione della stessa; commetta gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. In caso di mancato versamento della quota associativa, da perfezionarsi - salvo sollecito del Consiglio Direttivo - entro la data dell'approvazione del rendiconto consuntivo relativo al medesimo anno associativo, si decade automaticamente dalla qualifica di Associato: l'Assemblea ratificherà nella stessa sede. Gli Associati receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto ad alcun rimborso per quanto da loro precedentemente versato.
16. Il Consiglio Direttivo curerà la tenuta di un libro ove saranno elencati gli Associati di ogni categoria, secondo il loro ordine d'iscrizione o rinnovo. In tale libro saranno altresì annotati i recessi, i decaduti e le esclusioni deliberate dal Consiglio Direttivo.



**TITOLO III°**  
**PATRIMONIO-ENTRATE-ESERCIZIO FINANZIARIO**

17. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da :

- Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- Attrezzature e materiali utilizzati per lo svolgimento dell'attività associativo;
- Eventuali donazioni o lasciti accettati dal Consiglio Direttivo;
- Eventuali avanzi accantonati per il successivo utilizzo nell'attività associativa.

18. Le entrate dell'Associazione sono costituite da :

- Quote associative versate annualmente dagli Associati di ogni categoria obbligata, che sono irripetibili, non rivalutabili ed intransmissibili.
- Contributi, rimborsi, sponsorizzazioni, elargizioni versati da Associati, Enti o da terzi;
- Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività associativo.

19. L'esercizio associativo inizia il 1° gennaio di ogni anno solare e termina il 31 dicembre: il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2017. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto consuntivo dell'esercizio conclusosi e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati. Unitamente all'approvazione del bilancio preventivo l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, determinerà le quote associative per l'anno a venire. Le stesse quote associative, potranno essere integrate e/o rettificate in sede di approvazione del rendiconto consuntivo.

20. Norma transitoria. Fatta salva la procedura di determinazione delle quote associative di cui all'Art.19, per il 2017, primo anno di attività, la quota associativa sarà di €250,00.

P.

Quil

87

TITOLO IV<sup>o</sup>  
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

21. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori dei conti o, il Revisore, se nominati.

22. L'Assemblea Generale degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in via ordinaria e straordinaria. L'Assemblea degli Associati è costituita dagli associati in regola con il versamento delle quote associative annuali e dagli Associati Onorari. Gli Associati devono partecipare in proprio e non per delega.

23. Le Assemblee possono essere Ordinarie e Straordinarie e deliberano sugli argomenti di competenza previsti dal presente Statuto; l'assemblea ordinaria inoltre dovrà deliberare i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o, di gravi irregolarità di gestione o, di gravi infrazioni, conformandosi alle norme emanate o da emanarsi da parte delle Autorità competenti.

24. Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate dal Consiglio Direttivo anche fuori della sede associativo, mediante comunicazione da inviarsi agli associati, contenente il luogo, la data l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno, almeno otto giorni prima dell'adunanza, a mezzo e-mail. Le Assemblee, sia ordinarie, che straordinarie, sono valide anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri, tutti gli associati e vi assistano, se in carica, i Revisori.

25. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ed in caso di impedimento dal Vice - Presidente od, in mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea con la maggioranza prevista per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, anche non associato, tenuto a redigere il verbale della riunione.

26. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria, sono prese, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti, e, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti qualunque sia il loro numero.

27. Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria, sono prese, sia in prima che in seconda convocazione,



con il voto favorevole della maggioranza degli associati aventi diritto di voto. Le Assemblee in seconda convocazione possono tenersi nello stesso giorno e luogo indicati in prima convocazione, ma devono essere fissate almeno due ore dopo.

28. Possono assistere alle Assemblee anche non associati, purché siano stati invitati dal Consiglio Direttivo e la loro presenza sia esplicitamente approvata dagli associati presenti.

29. Nel caso di elezione del Consiglio Direttivo, le preferenze espresse da ciascun elettore non potranno essere maggiori della metà del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, nella misura stabilita dall'Assemblea.

30. L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta l'anno entro quattro mesi dal termine dell'esercizio associativo, salvo nel caso previsto nell'ultimo capoverso del presente articolo, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del rendiconto preventivo. L'Assemblea Ordinaria delibera inoltre:

- Il numero dei membri chiamati a comporre il Consiglio Direttivo;
- La nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;
- La nomina del Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria è convocata per:

- Eventuali modifiche dello statuto;
- Scioglimento dell'Associazione;
- Richiesta di almeno la metà più uno dei Associati in regola col versamento della quota associativa;
- Richiesta del Presidente dell'Associazione.

I Verbali delle deliberazioni delle Assemblee degli Associati devono essere riportate in apposito libro tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Nell'anno in cui il Consiglio Direttivo viene a naturale scadenza, verrà convocata un'apposita assemblea per la determinazione del numero dei componenti e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, nel mese di novembre, allo scopo di dar modo ai nuovi componenti d'impostare la gestione dell'attività per la stagione successiva. I Componenti il Consiglio Direttivo in scadenza, rimangono comunque responsabili delle operazioni in corso e dovranno predisporre il rendiconto consuntivo che verrà successivamente approvato dall'assemblea nei termini ordinari.

31. La gestione associativa è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri incluso il Presidente; il numero dei membri del Consiglio Direttivo verrà stabilito, di volta in volta, dall'Assemblea che li nomina e che dovrà essere convocata tra il 1 ed il 30 novembre dell'anno solare nel quale il mandato è in scadenza. Il primo consiglio Direttivo verrà nominato dagli Associati Fondatori in sede costitutiva.

32. I componenti il Consiglio Direttivo dovranno avere la qualità di associati ed essere in regola con il



versamento delle rispettive quote associative. I Consiglieri durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili. Non possono inoltre essere chiamati a ricoprire cariche associative: coloro che non siano cittadini italiani maggiorenni; coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso. In nessun caso sarà corrisposto ai Consiglieri alcun compenso, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed idoneamente documentate nell'espletamento del loro incarico.

33. Il Consiglio Direttivo, qualora l'Assemblea non via abbia provveduto, elegge tra i suoi membri il Presidente, il quale ha la legale rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ed eventualmente uno o più Vice Presidenti. Il Consiglio elegge, altresì, al suo interno un Tesoriere e può eleggere inoltre un Segretario anche non Consigliere ed un Consigliere c.d. Portavoce delegato ad intrattenere i rapporti con gli organi di comunicazione e stampa anche redigendo comunicati *et similia*.
34. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per ogni atto di amministrazione ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà quindi, tra l'altro, effettuare tutte le operazioni bancarie, cambiarie e finanziarie passive, quelle immobiliari attive e passive, con rinuncia a diritti di ipoteca legale, la nomina di Procuratori *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti e *ad lites*, e il rilascio di fidejussioni.
35. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Il Consiglio si riunisce presso la sede associativa o in altro luogo, tutte le volte che il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri lo ritenga necessario; la convocazione del Consiglio sarà fatta dal Presidente o da un Vice Presidente con invito scritto, da trasmettersi via posta elettronica contenente il luogo, la data l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno, inviato almeno cinque giorni, od uno in caso d'urgenza, prima dell'adunanza. Qualora il Presidente o i Vice Presidenti, nei casi previsti dal presente statuto, non vi provvedano, la convocazione potrà essere effettuata a cura di ogni singolo Consigliere e se nominati, dai Revisori. Il consiglio direttivo si riunisce anche qualora lo richiedano almeno 1/3 dei Consiglieri, in tal caso il Consiglio dovrà essere convocato a mezzo telegramma almeno tre giorni prima della sua convocazione. Possono assistere alle Riunioni del Consiglio Direttivo anche terzi non Consiglieri purché invitati dal Consiglio e vi sia l'espresso assenso dei Consiglieri presenti.
36. Il Consiglio delibera con la partecipazione ed il consenso della maggioranza dei suoi membri in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente.  
Il verbale, firmato dal Presidente e da chi lo ha redatto, nonché, qualora se ne ravvisi l'opportunità, da tutti i presenti, viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni associato può prenderne visione.
37. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più Consiglieri, nel caso in cui il





Consiglio valuti la necessità di sostituzione degli stessi e nel rispetto di quanto di seguito disciplinato, è fatto obbligo di ricorrere ad una nuova Assemblea elettiva per il reintegro dei consiglieri dimissionari, che rimarranno in carica sino alla data di scadenza del quadriennio originario.

Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere contemporaneamente la maggioranza dei suoi componenti senza che gli stessi siano stati reintegrati.

Il Consiglio Direttivo inoltre decade allo scadere del mandato, per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia motivato da parte dell'Assemblea straordinaria. L'assemblea straordinaria potrà esprimere il voto di sfiducia motivato anche nei confronti di uno solo dei Consiglieri o del Presidente.

Il componente del Consiglio che non partecipi a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo di legittimo impedimento, dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

38. Il Consiglio può delegare uno o più dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, ferma restando la gratuità dell'incarico, e può conferire incarichi, anche a non associati determinandone poteri e, ove necessario, il compenso.

39. L'Assemblea Ordinaria degli Associati, qualora lo ritenga opportuno, può nominare un Organo di Controllo per l'amministrazione dell'Associazione, composto da uno o tre membri effettivi ed uno o due supplenti anche non associati. Ai membri effettivi spetta il solo rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio essendo tale incarico gratuito.

L'Organo di Controllo, ove nominato contemporaneamente all'elezione del Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni. Contrariamente può essere nominato in qualsiasi momento da un'Assemblea Ordinaria ma il suo mandato scade con quello quadriennale del Consiglio Direttivo.

Compito dell'Organo di Controllo è sorvegliare sulla regolarità della gestione associativa, controllare la contabilità, le consistenze di cassa, i libri associativi e redigere la relazione accompagnatoria al rendiconto annuale da presentare all'Assemblea per l'approvazione.

40. Gli esercizi associativi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. E' fatto obbligo al Consiglio Direttivo di presentare un rendiconto economico redatto secondo le linee guida dell'Agenzia per le Onlus a chiusura di ciascun esercizio. L'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio annuale sarà destinato allo svolgimento delle attività associative. L'eventuale disavanzo di gestione verrà ripianato con le modalità proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea Ordinaria degli Associati.

41. L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuno al fine di meglio raggiungere gli scopi associativi.

42. L'assemblea straordinaria potrà deliberare a maggioranza qualificata di 2/3 degli aventi diritto di





voto, la trasformazione dell'Associazione in società di capitali.

43. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima, che in seconda convocazione, di almeno 2/3 dei associati esprimenti un solo voto personale. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell' Associazione, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori precisandone i poteri. Il Patrimonio della associazione, terminata la fase di liquidazione, dovrà essere devoluto ad enti associativi non profit.
44. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice civile e alle leggi vigenti in materia.
45. Qualunque controversia dovesse insorgere per l'interpretazione o l'applicazione del presente statuto, che non possa essere risolta bonariamente sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.



